

Allegato 2) alla delibera: statuto modificato

Statuto
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SIERRA QUERIDA A.P.S.

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita un'Associazione di promozione sociale denominata: "SIERRA QUERIDA A.P.S."

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, non ha finalità lucrative soggettive e non può distribuire utili né avanzi di gestione, neppure in caso di scioglimento.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

L'Associazione ha sede legale in Usmate-Velate, con delibera dell'Assemblea, ha facoltà di variare la sede sociale in altro Comune e di istituire sedi secondarie in Italia.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale dello stesso Comune Usmate -Velate.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue le proprie finalità nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, in particolare essa si propone lo scopo di:

- sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle tematiche relative alla cultura della beneficenza e della solidarietà;
- sostenere in America Latina in modo particolare iniziative in campo educativo e sanitario, attraverso l'invio di contributi e l'acquisto di farmaci, materiale sanitario, didattico, o comunque di ogni materiale utile allo svolgimento di attività di promozione umana e sociale;
- educare i giovani alla riscoperta dei veri valori umani ed indirizzarli ad una esperienza di vita caratterizzata dall'impegno sociale;
- sensibilizzare i giovani e meno giovani sulle realtà di disagio e povertà che affliggono parte dell'umanità;
- maturare negli associati un impegno profondo e costante di dedizione al prossimo, che serva come stimolo ed esempio ad ogni persona di buona volontà;
- preparare gli associati a svolgere impegni concreti di lavoro gratuito in Italia e in terra di missione ed in particolare ad essere una presenza educativa fra la gente, attraverso un'esperienza di lavoro comunitario;
- far conoscere realtà associative impegnate nella costruzione di un mondo migliore;
- promuovere il rispetto della cultura di ciascuno, favorendo contemporaneamente un atteggiamento di comprensione e di reciproco interessamento tra i diversi modi di vita;
- favorire lo sviluppo dell'attività internazionale del volontariato;
- proporre la tutela dei diritti umani nel mondo, per la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale e di completo sviluppo della persona umana;



- sostenere progetti di cooperazione e solidarietà internazionale, in particolare verso le comunità emarginate, con particolare attenzione per quelle indigene, per portare loro assistenza materiale e morale e per migliorare la loro condizioni sociali, economiche, culturali e sanitarie;
- promuovere i valori della solidarietà, del volontariato, dell'impegno per la pace e della cooperazione per favorire lo sviluppo e la convivenza nell'ambito di una società mondiale multietnica;
- realizzare attività di informazione e di sensibilizzazione sui problemi dei Paesi in via di sviluppo;
- promuovere la dignità della persona, attraverso la tutela dei suoi diritti fondamentali e la realizzazione di processi di sviluppo, economico e sociale, attenti alla persona e all'ambiente;
- sostenere e prestare attività di volontariato per opere di beneficio sociale, in modo spontaneo e gratuito, attraverso interventi di medio e lungo periodo per sostenere le missioni del movimento denominato "Operazione Mato Grosso";
- raccogliere fondi da destinarsi a opere educative e missionarie attraverso la promozione e la realizzazione di eventi culturali e ricreativi la diffusione e la valorizzazione della conoscenza dell'arte e delle tradizioni culturali, sociali ed enogastronomiche delle regioni italiane;

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, democratica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (così come declinate dall'art. 5 del D. Lgs. 117/17), quali:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo 5, D. Lgs. 117/17 (lettera u);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5, D. Lgs. 117/17 (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5, D. Lgs. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lettera d)

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra citate:

- a) promuovere e realizzare attività finalizzate al reperimento di fondi da destinarsi a enti senza scopo di lucro che perseguano finalità di solidarietà sociale, in Italia o all'estero, a soggetti svantaggiati;
- b) organizzare attività e utilizzando strumenti in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica alle tematiche relative alla cultura di pace;
- c) raccogliere fondi da destinare al sostegno di associazioni, enti, e al finanziamento di progetti in aree di povertà e degrado finalizzati alla costruzione di un mondo migliore;

A.T.

C. C.

- d) organizzare, in proprio o per mezzo di commissionari, l'attività di raccolta, trasporto preparazione e invio di container, farmaci, materiale sanitario, viveri, vestiario, attrezzature e macchinari destinati alle missioni del Sud America;
- e) studiare, valorizzare e diffondere l'arte tramite ogni sorta di incontri e manifestazioni direttamente finalizzate allo scopo o tramite spazi appositi inseriti in manifestazioni e incontri di diversa natura, nonché tramite ogni supporto mediatico e multimediale;
- f) studiare valorizzare e diffondere le tradizioni, la cucina e i prodotti tipici regionali attraverso ogni sorta di incontri e manifestazioni direttamente finalizzate allo scopo o per mezzo di appositi spazi inseriti in manifestazioni e incontri di diversa natura, nonché tramite ogni supporto mediatico e multimediale;
- g) favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura della solidarietà tra gli associati, lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento di attività culturali in Italia e all'estero;
- h) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, concerti e ricerche di ogni tipo;
- i) pubblicare riviste periodiche e bollettini informativi, anche tramite internet, relativi ai propri fini istituzionali;
- j) erogare borse di studio e borse lavoro;
- k) devolvere in beneficenza denaro e beni;
- l) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, per la gestione di seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi.
- m) Esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche alcoliche) da svolgersi in ambienti idonei e dotati dei requisiti di autorizzazione igienica e sanitaria o in occasione di fiere, feste anche private, mostre, congressi ed eventi in genere (catering) nonché preparazione di piatti da asporto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazione a tali attività "diverse", verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione potrà svolgere attività, anche a carattere commerciale, per finanziare le proprie attività di interesse generale, e potrà promuovere iniziative presso i terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nei limiti ed alle condizioni dettate dall'art. 7 del D. Lgs. N. 117/2017.

In particolare, potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati o dalle persone aderenti agli enti associati.

solo associati le persone fisiche che, condividendo le finalità, facciano richiesta di aderirvi.

Possono aderire all'associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di genere, età, lingua, nazionalità, etnia, religione, ideologia.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non ammette discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

I soci si dividono in:

- soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta per l'adesione al Consiglio Direttivo;
- soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Il Consiglio Direttivo decide in via inappellabile sull'ammissione di associati.

Gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio. Essa non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versata almeno 30 giorni prima del giorno dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento.

I soci possono inoltre essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea nel merito.

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

In particolare, è rispettato il principio delle pari opportunità tra individui e vengono tutelati i diritti inviolabili della persona.

L'associazione è trasparente e gli atti, i verbali ed i registri sono liberamente consultabili dagli associati.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, previo idoneo contraddittorio con l'interessato, decide a maggioranza l'esclusione di associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Contro il provvedimento di esclusione può essere proposto motivato ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla data in cui è stato comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata. L'Assemblea decide al

A. T. o. i.

Tartaruffi

riguardo con le maggioranze di cui all'articolo 21 del Codice civile e la decisione non è ulteriormente appellabile.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni/recesso dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;
- partecipare alle Assemblee, anche tramite delega;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi associativi.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario e il Tesoriere;
- gli Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria ex lege.

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere.

[Handwritten signatures and initials]

ART.6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, è ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione il bilancio dell'esercizio sociale e gli altri documenti da predisporre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/17.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- alla nomina e alla revoca, quando previsti, del soggetto incaricato della revisione legale e dell'organo di controllo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare sulle modificazioni del presente statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di propria iniziativa, su deliberazione del Consiglio medesimo, ovvero su richiesta motivata di almeno il 10% degli associati. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte con mezzi idonei a garantire l'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto, almeno sei giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati con ogni mezzo idoneo, anche tramite posta elettronica, almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle cose da trattare.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il diritto di intervento in Assemblea ed il diritto di voto spettano agli associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto i neo associati che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro soci.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

È ammesso il voto per delega, conferita solo ad altri associati, con un massimo di tre per ogni delegato.

I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, eserciteranno il diritto di voto per il tramite dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

E' ammesso il ricorso alla delega nei limiti stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesta la maggioranza di cui all'articolo 21 del Codice civile.

A. T. -

Paolo

Per l'Assemblea Straordinaria che delibera sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) dei soci aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione, ove non sia presente il Segretario dell'Associazione.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette associati.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea, e dura in carica fino all'approvazione del bilancio relativo alla terza annualità di ciascun mandato e comunque sino a che non siano stati nominati i successori. I membri sono rieleggibili.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci promotori-fondatori.

Nel caso in cui, nel corso del triennio, venissero a mancare, per dimissioni o per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente salvo successiva ratifica da parte della prima Assemblea convocata.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per sostituire i consiglieri mancanti.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno una volta in un semestre, dal Presidente o, in assenza di questo, dal Vice Presidente, almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la riunione. Può anche essere convocato ad iniziativa e con richiesta scritta di tre dei suoi membri. Nei casi di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore. La convocazione può avvenire a mezzo mail, PEC o software di messaggistica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Se mancano sia il Presidente che il Vice Presidente, la seduta è presieduta dal membro più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

A.T.S. -

[Firma]

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- predispone i documenti di bilancio previsti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/17;
- predispone il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- assumere eventuale personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di lavoro autonomo o di qualsiasi natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

ART.8 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ivi compreso l'esercizio della rappresentanza legale in caso di sua assenza o impedimento.

In casi particolari il Presidente può delegare parte dei propri poteri, compresa la firma, ad uno o più Consiglieri, ove nominato.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Art. 9 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea fra i Consiglieri, resta in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo di cui fa parte; ha inoltre la responsabilità della corretta archiviazione dei libri sociali.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea fra i membri del Consiglio Direttivo, e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta (per delega del Consiglio) il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci.

Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La nomina dell'Organo di revisione è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale, o la società di revisione nominata, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul bilancio, effettua verifiche di cassa e banca.

L'Organo di revisione può assistere alle riunioni dell'Assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

All'Organo di controllo può essere conferito anche incarico di revisione ove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 11 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- il Fondo di Dotazione iniziale;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

- quote associative;
- i redditi del patrimonio;

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di enti privati;
- i contributi di organismi internazionali;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
- manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
- ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Il patrimonio dell'Ente comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo di Revisione (se nominato).

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle finalità statutarie.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio nelle forme e nei contenuti stabiliti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

Dopo l'approvazione in Assemblea il bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale.

ART. 13 - ATTIVITÀ DEI VOLONTARI E LAVORO NELL'ASSOCIAZIONE

Nell'Associazione possono operare volontari ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'Associazione assicura tutti i volontari che operano nell'ente (come risultanti dall'apposito libro) contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalla ulteriore normativa di riferimento.

A. 10

[Handwritten signature]

I lavoratori dipendenti dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. N. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.

Art. 14 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro verbali dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il Segretario è responsabile della corretta archiviazione libri.

I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice civile, l'Associazione si scioglierà.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA, RINVIO E NORME TRANSITORIE E FINALI

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le associazioni.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

A.T.

Carabinieri